

Sent. n° 4/17  
R.G. n° 187/16  
Cron. n° 16117  
Rep. n° 16117

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio,  
composta dai magistrati:

- dr. Maria Grazia d'ERRICCO Presidente rel.
  - dr. Rita CAROSELLA Consigliere
  - dr. Gianfranco PLACENTINO Consigliere
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 187/2016 R.G. di appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 28/02/2016 nel procedimento n. 1743/2015 R.G., avente ad oggetto: *riconoscimento della protezione internazionale*

TRA

☞ (c.f. \_\_\_\_\_) ; elettivamente domiciliato in Termoli presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Cavallo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla citazione in appello

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80202230589) - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sez. di Campobasso, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ope legis*

APPELLATO

NONCHE'

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso

INTERVENTORE

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**IN FATTO** - \_\_\_\_\_ cittadino del Pakistan, premesso che la Commissione territoriale di Salerno - sez. di Campobasso, gli aveva negato la protezione internazionale con provvedimento del 16/07/2015, ha adito il competente Tribunale di Campobasso chiedendo la revoca di detto provvedimento ed il riconoscimento del proprio "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, o in via ulteriormente subordinata di quella umanitaria.

Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NS CA 3 Serial#: 4b2174e4f32ae6f997350b4d035b



In sede di audizione da parte della Commissione, egli aveva dichiarato di essere nato l'11/05/1978 a Jarmot Kalan (Pakistan, nella zona del Punjab), di essere celibe, di religione musulmana; di non avere svolto direttamente attività politica ma di avere lavorato come autista per il membro del partito PML-N e di avere subito minacce da parte di quello avverso (PPP), perché si unisse a tale partito e vi portasse elettori; che il giorno delle elezioni, svoltesi l'11/05/2013, la macchina da lui guidata, con a bordo il fratello del suo capo di nome Shabir, era stata bloccata da appartenenti al PPP, i quali avevano loro intimato di votare per loro, minacciando di morte solo l'odierno appellante; che all'uscita dal seggio erano stati fermati e picchiati, e Shabir aveva ferito con un colpo di pistola uno degli aggressori, accusando di tanto l'esponente, il quale per questo era stato licenziato dal suo capo; di essere stato cercato dai membri del PPP, i quali non avendolo trovato avevano ucciso suo padre, rifiutatosi di dire dove si trovasse; di essere quindi fuggito con l'aiuto di un amico in Libia, giungendo in Italia nel marzo 2014.

Il Tribunale, acquisite le memorie depositate per la Commissione territoriale, con provvedimento ex art. 702 *bis* c.p.c. emesso il 28/02/2016 ha escluso la riconoscibilità all'istante dello *status* di rifugiato e la sussistenza delle condizioni per ottenere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.251/2007; non ha inoltre ravvisato una condizione del medesimo ricorrente di particolare vulnerabilità, tale da ammetterlo alla protezione umanitaria, dichiarando non ripetibili le spese del procedimento.

Il ha impugnato il provvedimento con citazione notificata il 29/03/2016 al Ministero dell'Interno ed al P.G. presso questa Corte -il quale non ha formulato richieste-, insistendo in tutte le suddette richieste.

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.

Concessa la chiesta sospensione dell'esecutività dell'ordinanza appellata, le parti hanno concluso richiamando i propri atti e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**IN DIRITTO** -- Il racconto dell'appellante è stato considerato incoerente, contraddittorio e non plausibile dal Tribunale, il quale ha osservato come fosse poco credibile che il avesse dato totale credito alla versione secondo cui era stato il a ferire il militante del PPP, e soprattutto come fosse inverosimile che lo stesso, pur dopo l'uccisione del padre, non si fosse rivolto alle autorità per denunciare il fatto e le aggressioni subite; secondo il primo giudice, il ruolo importante rivestito dal datore di lavoro del richiedente asilo avrebbe dovuto assicurargli un "trattamento privilegiato, o comunque non deteriore" da parte della polizia; l'ordinanza impugnata ha quindi considerato piuttosto plausibile l'effettivo diretto coinvolgimento del nel



ferimento, il che spiegherebbe la reazione del suo datore di lavoro, la sua fuga e la mancata proposizione di denuncia; ha quindi ravvisato nella presumibile commissione dei reati di lesione aggravata o tentato omicidio la condizione estativa al riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui agli artt. 10 e 16 del d.lgs. n.251/2007 e succ. modif., vale a dire la sussistenza di <<fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato>>.

-- Osserva la Corte che, come dedotto dall'appellante, la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non è sorretta da idonei elementi, consistendo in una mera opinione soggettiva; tanto non esclude tuttavia che le spiegazioni fornite dall'appellante in occasione del suo ascolto alla Commissione non siano convincenti: a) quanto al fatto che fosse stato oggetto di pressioni e minacce dal partito del PPP il solo autista e non anche il suo datore di lavoro che svolgeva direttamente attività politica [a dire dell'appellante esente da tanto in quanto "forte e ricco e conosceva tanta gente", ma poi descritto come "solo un membro del PML" che "andava tra la gente a fare i discorsi sul partito"]; b) in ordine alla mancata denuncia della uccisione del padre ["non avevo la forza di denunciare. Il mio capo non mi avrebbe aiutato più"], che sarebbe stata possibile quanto meno dopo che l'appellante era stato ormai licenziato dal ' c) circa le notizie sul fatto di essere stato ricercato a casa dopo la sua partenza, apprese dalla sorella che tuttavia abitava lontano come tutti i suoi familiari [con la generica risposta, alla relativa richiesta di chiarimenti, che la sorella lo aveva saputo "da altri parenti che abitano vicino casa mia"]. Al riguardo, in questa sede non sono stati peraltro forniti maggiori e più persuasivi elementi.

L'appello va dunque rigettato, quanto alla decisione sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1) lett.e) del d.lgs. n. 251/2007 favore (per il che deve ricorrere il fondato timore, evincibile dalla specifica situazione del richiedente, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica).

-- Ritiene invece la Corte che meriti accoglimento il secondo motivo di appello, concernente la reiterazione della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2 lett. g) del d.lgs. n.251/2007 definisce «*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*» il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come



rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine..., correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; «danno grave» ai sensi dell'art. 14, ed in particolare della relativa lett. c), è la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Questa Corte si richiama ai principi affermati dalla S.C. -sulla linea tracciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 30 gennaio 2014, caso Diakité-: "in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo" -Cass. civ. Sez. VI - 1, 20/03/2014, n. 6503; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 07/07/2014, n. 15466, per la quale "al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è..., necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. Le individuate contraddizioni soggettive non escludono questo nesso causale più ampio".

Si ricordano inoltre le motivazioni di Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 10/09/2015, n. 17951 - est. Bisogni: con tale pronuncia la Cassazione, nel cassare con rinvio la decisione impugnata perchè valutasse i profili rilevanti ai fini di una eventuale concessione della protezione sussidiaria e umanitaria, ha evidenziato che a dicembre 2014 si è verificato l'attacco terroristico più letale nella storia del Pakistan che ha provocato 149 morti, tra cui 134 bambini, nonché "la gravità della situazione della sicurezza esistente attualmente nel



*Pakistan che viene definita dal M.A.E., come particolarmente precaria. Il Paese è infatti colpito da frequenti attacchi terroristici che colpiscono luoghi pubblici quali luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole, specie femminili, forze di sicurezza locali, ma anche, occasionalmente, mercati e mezzi di trasporto pubblici”.*

A tanto aggiungasi che, in base ai dati forniti dall'Easo (Informazioni sui paesi di origine-Pakistan, versione italiana) *”secondo il rapporto 2014 del Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), nel 2014 in Pakistan sono stati compiuti 1.206 attentati terroristici ad opera di gruppi di militanti, nazionalisti/insorti e gruppi settari violenti...217 attentati (18%) sembrano avere avuto come bersaglio i civili”;* secondo il PIPS di Islamabad, nel 2014 vi sono stati 2.099 episodi di violenza che hanno causato 5.308 morti (di cui 1.723 per atti di terrorismo) e 4.569 feriti, di cui 1.705 civili”; in base ai dati forniti dal Centre for Research and Security Studies (CRSS), nel 2014 vi sono stati 7.650 morti e 3.946 feriti per cause legate alla violenza (di cui 516 per terrorismo), di cui 2.426 civili...l'aumento maggiore del numero di morti violente è stato osservato nel Punjab, sebbene i numeri assoluti siano rimasti piuttosto bassi; globalmente, sempre secondo il CRSS, nel 2014 vi sono stati 307 morti per violenza in Punjab, con un considerevole aumento rispetto ai 120 morti del 2013; il PIPS enuclea per ogni provincia il numero di attentati terroristici (costituenti circa il 60% del totale degli episodi di violenza) e i morti causati da tali attentati, indicando le variazioni percentuali del 2014 rispetto al 2013, registrando il calo del 30% del numero di attentati terroristici e di morti, tranne a Islamabad e nel Punjab, dove si è registrato un sensibile aumento (del 168% per i morti e del 92% dei feriti).

In riferimento al 2015-2016, dalle notizie fornite dallo stesso Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, con il documento denominato Pakistan/Punjab datato 23/03/2015, emerge che: il 17/02/2015 un attentatore suicida talebano si è fatto esplodere in un quartiere trafficato di Lahore, uccidendo 5 persone e ferendone almeno 23; il 18/02/2015 un attentato kamikaze davanti ad una moschea sciita di Rawalpindi ha causato 3 morti ed il ferimento di una decina di persone, e dagli accertamenti espletati l'obiettivo fallito dell'attentatore era farsi esplodere all'interno dell'edificio di culto; il 15/03/2015, due attentati kamikaze dinanzi a due chiese hanno provocato almeno 15 morti e oltre 70 feriti a Lahore.

Secondo il Pakistan Country Report redatto dall'Asylum Research Consultancy (sito [www.refworld.com](http://www.refworld.com)) nei primi 26 giorni del 2015 la provincia del Punjab ha registrato 13



attentati terroristici, e nei primi mesi dello stesso anno vi sono stati nella stessa provincia 47 morti e 132 feriti per esplosioni di bombe.

Il rapporto di Amnesty International aggiornato al 2015/2016 riferisce: *“L'esercito del Pakistan ha proseguito le operazioni militari iniziate nel 2014 contro i gruppi armati non statali nelle agenzie tribali del Waziristan del Nord e del Khyber. L'esercito ha fatto sapere che durante queste operazioni sono stati uccisi oltre 3.400 militanti e almeno 21.193 sono stati arrestati. A causa della mancanza di trasparenza nelle operazioni, dell'assenza di copertura da parte di organi d'informazione indipendenti e di preoccupazioni espresse in precedenza per l'uso sproporzionato della forza in operazioni analoghe, sono perdurati gravi timori sulle circostanze delle uccisioni, sul trattamento durante la detenzione e sull'equità dei processi agli arrestati. Più di un milione di persone rimanevano sfollate a causa del conflitto armato in corso e di quelli passati, nel nord-ovest del paese”*.

Il sito del Ministero degli Affari Esteri specifica, nell'ultimo aggiornamento, che lo stato di allerta viene dato riguardo alla stessa capitale Islamabad, a Karachi, Lahore (quest'ultima sita nel Punjab pakistano) e ad altre principali città del paese quali Peshawar e Quetta, e che tali pericoli rimangono elevati malgrado le forze armate vigilino, con molti effettivi, presidiando gli obiettivi a rischio; viene segnalato come elevato anche il rischio di sequestri in tutto il Paese oltre che *“un deterioramento della situazione per quanto riguarda la criminalità comune, specialmente a Karachi e nelle altre città, con un incremento di omicidi, rapine e sequestri a scopo di estorsione”*.

Il 27/03/2016 si è infine verificato, come riportato da tutti gli organi di stampa nazionali ed esteri, un grave attentato in un parco giochi di Lahore, nel quale sono morte non meno di 74 persone fra i quali moltissimi bambini, e 370 feriti, rivendicato da una fazione chiamata Jamaat -ul- Ahrar, il cui portavoce ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco era far capire al primo ministro che *“siano arrivati nel Punjab”* (v. Asia Times, Hong Kong, articolo riportato su *“Internazionale”* n.1147, pag.26).

Ritiene dunque la Corte che ricorra la situazione prospettata dalla citata sentenza Diakité, dal momento che il grado di violenza indiscriminata che caratterizza l'attuale situazione del paese di provenienza del richiedente è tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio dello stesso, un rischio effettivo di subire una grave minaccia alla propria persona.



-- Avuto riguardo alla mancata costituzione della parte appellata in primo grado ed all'accoglimento solo parziale della domanda originariamente proposta anche in base ad elementi emersi nel corso del presente grado, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 T.U.S.G. di cui al contestuale provvedimento, viene separatamente liquidato il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio.

In ogni caso, va esclusa la condanna del Ministero al pagamento -neppure *pro quota* per effetto della pronuncia di compensazione-, di spese risultanti prenotate a debito, dal momento che l'amministrazione pubblica non è tenuta a versare importi per imposte e tasse gravanti sul processo, situazione nella quale lo Stato sarebbe debitore e creditore di se stesso (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08/05/2014, n. 9938).

**PQM**

La Corte

- accoglie l'appello per quanto di ragione, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara che si trova nelle condizioni per ottenere la protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d.lgs. n.251/2007;
- dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado del procedimento.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 21/12/2016.

Il Presidente est. - dr. Maria Grazia d'Errico

